



TRIBUNALE DI CUNEO

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Cuneo

PROVVEDIMENTO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART.175 BIS, C.4 C.P.P.

A far tempo dal 1° gennaio 2026, in adempimento delle previsioni normative di cui al Decreto 29 dicembre 2023 n.217 in materia di processo penale telematico, come modificato dal successivo Decreto 27 dicembre 2024 n.206, in questo Ufficio si procede al deposito telematico per tutti gli atti del procedimento ai sensi dell'art.111 bis c.p.p. e, dunque, per tutti gli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini preliminari, comprensivi degli atti, richieste, memorie da inoltrare alla Sezione GIP e al Tribunale Ordinario, (nonché nei rapporti con la Procura Europea e la Procura Generale quanto al procedimento di avocazione; art. 3 comma 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, come novellato dall'art. 1 del DM n. 206/2024).

A seguito del Decreto ministeriale del 30.12.2025, tuttavia:

- fino al **31 marzo 2026**, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del c.p.p., nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1 D.M. 30.12.2025 che ha inserito il comma 3 ter nell'art.3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217).
- fino al **30 giugno 2026**, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti e richieste relativi alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, nonché tra presenti, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 1 D.M. 30.12.2025 che ha inserito il comma 3 bis nell'art.3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217);

Dunque, il ricorso all'applicativo APP non sarà obbligatorio fino al **31.3.2026**, divenendolo dal successivo **1°4.2026**:

- per gli atti di impugnazione di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p.;
- per gli atti di impugnazione in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 324, 325 c.p.p.
- per gli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio

Perimenti, il ricorso all'applicativo APP non sarà obbligatorio fino al **31.6.2026**, divenendolo dal successivo **1°7.2026**:

- per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla materia delle intercettazioni (telefoniche, telematiche, informatiche, tra presenti)

Poiché, pertanto, tranne le facoltà sopra richiamate, il ricorso all'applicativo APP è divenuto obbligatorio dal 1° gennaio 2026 per gli atti di competenza di questo Ufficio e nei rapporti con la Sezione GIP e il Tribunale Ordinario (nonché nei rapporti con la Procura Europea e la Procura Generale quanto al procedimento di avocazione), fin da subito si è dato mandato al Mag.Rif di verificarne il corretto e puntuale funzionamento e di registrarne le eventuali criticità.

In esito, con nota del giorno 9 gennaio 2026 (qui allegata), il Mag.Rif ha evidenziato le seguenti criticità riscontrate nella prima settimana di applicazione di APP e secondo anche le segnalazioni ricevute dai colleghi.

Le criticità di cui alla nota Mag.Rif 9.1.2026.

Il Mag.Rif segnala quanto segue:

"All'esito di questo iniziale periodo, occorre evidenziare alcuni aspetti per i quali i magistrati dell'Ufficio, in diretto contatto con il MAGRIF, hanno sperimentato impossibilità ad operare o criticità di carattere pratico tali da rendere complesso o in taluni casi, a tutti gli effetti impossibile, l'impiego dell'applicativo per il compimento di taluni atti di indagine.

- CONFERIMENTI INCARICHI ex artt. 359- 360 c.p.p.

Al momento occorre procedere al caricamento del verbale di conferimento incarico con la sottoscrizione analogica del/i consulente/i e degli altri soggetti indicati nell'art. 360 comma 1 c.p.p., previa scansione dell'atto.

APP non prevede, infatti, modalità di sottoscrizione contestuale dell'atto in forma digitale per tutti i soggetti coinvolti.

Analoghe criticità emergono con riferimento agli incarichi a distanza. L'atto controfirmato per accettazione dal consulente, infatti, richiederà necessariamente la firma in modalità analogica del/i CT. L'atto non potrà neanche in questo caso formarsi e depositarsi se non tramite successiva scansione e caricamento ad opera del PM o del personale di Segreteria onde assicurare la acquisizione agli atti del fascicolo (che in questo caso sarà un fascicolo "ibrido" cioè sia con atti nati, formati e firmati digitalmente e fascicoli con atti con firma analogica, scansionati e caricati successivamente sull'applicativo onde assicurare la completezza del fascicolo).

Del pari, al momento del deposito della Relazione di Consulenza Tecnica, il personale di Segreteria (o, se del caso, direttamente il PM) dovrà procedere a caricare, dall'esterno, il documento in modo che lo stesso venga acquisito al fascicolo telematico.

Ancora, l'applicativo non consente la predisposizione e notifica degli avvisi di deposito ai difensori."

1. Impossibilità della partecipazione delle parti e ausiliari alla formazione degli atti nativi digitali

A fronte di questa criticità, si deve rilevare che, in realtà, pur prevedendo il processo penale telematico la formazione di atti nativi digitali, tuttavia ciò non è – e non sarà – possibile per tutti gli atti del procedimento, posto che molti prevedono la partecipazione di parti (avvocati, indagati), perone (quelle informate sui fatti, ad esempio) e ausiliari (i Consulenti) i quali tutti non potranno sottoscrivere digitalmente i verbali degli atti a cui partecipano, posto che, almeno allo stato, l'applicativo consente esclusivamente ai soggetti attualmente legittimati di operare e sottoscrivere digitalmente gli atti.

Ciò, pertanto, non vale soltanto per il verbale di conferimento di incarichi ex artt.359/360 c.p.p., ma anche per l'atto di interrogatorio, quello di esame della persona informata, quello di confronto, quello di individuazione e, in sintesi, per tutti gli atti per cui sia prevista la partecipazione di soggetti non legittimati a operare sull'applicativo.

Ne discende un'attività defatigatoria, dovendo il p.m. prima redigere l'atto in formato word, poi stamparlo e farlo sottoscrivere alle parti non legittimate nei termini indicati; quindi, digitalizzarlo e, infine, inserirlo nell'applicativo da remoto. Con la conseguenza dell'allungamento dei tempi per tali attività rispetto al passato.

La nota del Mag.Rif prosegue nell'elenco delle criticità registrate, in questi termini:

"...

- DELEGHE DI INDAGINE

Taluni aspetti di complessità di carattere pratico emergono con riferimento alle deleghe di indagine indirizzate al personale delle Aliquote di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio.

Ed infatti, al momento, sono presenti due distinti profili:

- o Aliquota Carabinieri
- o Aliquota mista GDF/Polizia di Stato.

Occorre verificare, a stretto giro, la possibilità di "personalizzare" il momento della ricezione della delega, in modo che ogni PM possa indirizzare direttamente all'ufficiale/agente in affiancamento la singola delega di indagine. Allo stato, infatti, le deleghe confluiscono in uno dei due "indirizzi" sopra indicati, cui dovrà necessariamente seguire lo smistamento a cura del Responsabile dell'Aliquota o di altro addetto ai singoli destinatari della delega, rendendo di fatto farraginoso l'impiego dello strumento. In generale, nonostante le sollecitazioni effettuate alla Polizia Giudiziaria del territorio (anche tramite la diffusione di apposita nota) a consultare e verificare costantemente la ricezione di deleghe di indagine sul PORTALE NDR, l'impiego di APP/PORTALE NDR non consente di escludere, in concreto, l'attualissimo rischio che le deleghe non siano

monitorate e prese in carico con la dovuta tempestività, così rendendo opportuno verificare con la PG interessata, volta per volta, la regolarità della ricezione. Inevitabile un importante aggravio, in termini di tempo, della gestione di un atto d'indagine assolutamente di natura ordinaria.

- **RICHIESTE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE O REALE/MISURE DI SICUREZZA**

Significativi elementi di criticità emergono con riguardo alla trasmissione dell'Ordine di Esecuzione alla PG delegata alla relativa esecuzione.

Ed infatti, ad oggi non è possibile procedere alla trasmissione dell'Ordinanza applicativa emessa dal GIP, via APP, unitamente alla delega all'esecuzione, così di fatto imponendo la trasmissione via pec o il ritiro *brevi manu* ad opera della PG delegata.

Ancora preme evidenziare che APP non "parla" con SICP rispetto alla fase di scarico della richiesta. Le Segreterie, quindi, in presenza di una richiesta di misura cautelare/misura di sicurezza, dovranno operare su due distinti programmi prima della formale trasmissione all'Ufficio GIP.

- **ISTANZE DE LIBERTATE**

Non risulta che le istanze de libertate pervenute dai difensori siano visualizzabili nelle "CARD" "Atti ricevuti" o "Atti pervenuti".

L'istanza - dopo che l'ufficio GIP ne ha previsto la visibilità - sarà reperibile e visionabile all'interno del singolo fascicolo cui l'istanza si riferisce.

Ma nessun "avviso" è dato al PM, onde consentirgli di esprimere il dovuto parere nei termini di legge.

Il PM allo stato è, quindi, in grado di sapere che occorre provvedere solo perché arriva ancora la copia cartacea di "cortesia". Solo, così, infatti è nella condizione di sapere che dovrà accedere al fascicolo interessato, cercare l'istanza e provvedere.

Anche in questo caso si evidenzia un concreto rischio di non essere nelle condizioni di avere conoscenza in tempi rapidi e di provvedere tempestivamente, se non grazie all'impiego dell'attuale sistema di trasmissione cartacea delle istanze su cui provvedere.

- **RICHIESTE TABULATI al GIP**

L'applicativo non prevede la possibilità di procedere alla redazione di richiesta di tabulati telefonici tramite APP.

Allo stato è prevista solo la possibilità di avanzare la richiesta di tabulati c.d. di cella.

Consta che siano in corso interventi migliorativi dell'applicativo ma, di fatto, ad oggi, l'impiego dell'applicativo è inibito in relazione a tale fondamentale atto di indagine se non prevedendo - previa interlocuzione con l'Ufficio GIP - procedure o modalità alternative di invio/ricezione dell'atto (ad esempio quale atto "generico/atipico").

- **MANCANZA DI MODULISTICA**

In generale, continuano a mancare comunque moduli di atti necessari per l'evoluzione del procedimento che, pertanto, possono essere adottati solo con la formula dell'atto atipico. Permane ancora l'impossibilità, a titolo esemplificativo, di impiegare apposito modulo per avanzare la richiesta di data udienza onde poi emettere il decreto di citazione a giudizio. Con la conseguenza che, in un primo momento, il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza analogicamente e, in un secondo momento, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. L'aggravio è oggettivo.

- **VISIBILITA' DEI PROCEDIMENTI/INTERVENTI IN VIA DI URGENZA IN ASSENZA DEL PM TITOLARE**

Ancora taluni aspetti di significativa criticità emergono con riferimento alle tutt'altro che infrequenti ipotesi in cui il PM titolare del procedimento sia assente dall'Ufficio e occorra procedere, in via di urgenza, al compimento di uno o più atti di indagine (a titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi in cui occorra richiedere una misura cautelare personale in via di urgenza, eseguire una misura già richiesta, disporre una perquisizione in tempi rapidi).

Ebbene, l'Ufficio attualmente ha adottato il regime di visibilità "standard" dei procedimenti che consente la visibilità da parte di tutti i sostituti degli atti dei procedimenti per cui sia stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Non è prevista alcuna forma di visibilità né dunque possibilità di materiale intervento per il compimento di atti di indagine per i fascicoli in fase di indagine preliminare per i quali l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non sia stato depositato e acquisito agli atti o sia stata avanzata altra richiesta definitiva.

Ciò rende allo stato di fatto impossibile l'impiego di APP nei casi di urgenza innanzi rappresentanti, di fatto allo stato potendosi operare unicamente su carta, disattendendo il testo normativo.

E' ben noto che un recente aggiornamento dell'applicativo prevede la possibilità per il titolare del fascicolo di individuare un magistrato in aggiunto "abilitato" ad accedere ai contenuti e, se del caso, a lavorare sul fascicolo. Occorre in ogni caso l'input del magistrato assegnatario (che magari potrebbe essere in ferie, malattia, o altro). L'alternativa sarebbe quella di assicurare visibilità a tutti i magistrati e al Procuratore e al Procuratore Aggiunto a tutti i fascicoli dell'Ufficio.

Del pari il Procuratore o il Procuratore Aggiunto non possono visionare in APP i fascicoli dei sostituti (si pensi alla frequente ipotesi in cui, in fase di assegnazione del procedimento, occorra verificare la pendenza di procedimenti già iscritti per analoghi fatti o per fatti connessi). Ancora non è prevista di procedere in APP a riassegnazioni o coassegnazioni, successivamente alle iscrizioni....
In linea generale, si continua quotidianamente a monitorare le funzionalità e le criticità dell'applicativo, di fatto rappresentando che ad oggi le criticità sopra evidenziate (che si ritiene costituiscano le "prime" iniziali criticità rilevate) consentono un'applicazione solo a "macchia di leopardo" e non certo un impiego dell'applicativo uniforme e completo per tutta la fase delle indagini preliminari".

2. Carenza modulistica.

Alla registrata carenza nella modulistica predisposta per l'attività di indagine e anche per le richieste, istanze, memorie da presentare al g.i.p. e al Tribunale ordinario, si potrebbe supplire mediante redigendo l'atto ricorrendo al modulo "Atto atipico", oppure redigendo l'atto in locale e, quindi, inserendolo in APP tramite la voce "Atto atipico".

Il rimedio, tuttavia, non è risolutivo delle criticità, posto che l'atto redatto (ad esempio una richiesta ad acquisire i tabulati del traffico telefonico) sarà inserito in APP nel relativo fascicolo sotto la voce "Atto atipico" e non con la nomenclatura che gli deve essere propria; in modo che il destinatario dell'atto non lo individuerà nell'immediatezza, con tutte le conseguenti criticità del caso.

Inoltre, come evidenziato dal Mag.Rif Permane ancora l'impossibilità, malgrado sia obbligatorio dal 1°.1.2025 il ricorso ad APP per la fase della citazione diretta a giudizio, di impiegare apposito modulo per avanzare la richiesta di data udienza onde poi emettere il decreto di citazione a giudizio. Con la conseguenza che, in un primo momento, il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza analogicamente e, in un secondo momento, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. L'aggravio è oggettivo e non ancora risolto. La soluzione potrebbe consistere nell'adozione da parte del Tribunale del programma Giada. Tuttavia, tale programma non è in uso presso il Tribunale di Cuneo per ragioni organizzative.

3. Le altre criticità dell'applicativo.

Le altre criticità dell'applicativo evidenziate nella nota del Mag.Rif sotto le voci "DELEGHE DI INDAGINE; RICHIESTE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE O REALE/MISURE DI SICUREZZA; ISTANZE DE LIBERTATE RICHIESTE TABULATI AL GIP; VISIBILITA' DEI PROCEDIMENTI/INTERVENTI IN VIA DI URGENZA IN ASSENZA DEL PM TITOLARE" non possono trovare attuale soluzione.

Si tratta di provvedimenti, atti, interventi di urgenza che incidono significativamente su tutta la fase dell'indagine preliminare del p.m. e che l'uso di APP condiziona altrettanto significativamente nei termini già chiariti nella nota del Mag.Rif.

4. L'ulteriore criticità segnalata dal Mag.Rif con nota 15.1.2026.

Con nota odierna (qui allegata), il Mag.Rif segnala un'ulteriore criticità, ossia:

"Si rende noto che nella mattinata odierna, l'Ufficio Iscrizioni segnalava importanti rallentamenti nell'attività di iscrizione determinati dal reiterarsi di anomalie nella finalizzazione della procedura di iscrizione, a partire già da qualche giorno.

In particolare, si rappresentava, e questo MA.GRIF ha avuto modo di apprezzare personalmente la circostanza, che l'Ufficio Iscrizioni, una volta trasmesse ai magistrati le NDR per la relativa approvazione e firma, non visualizza più i fascicoli trasmessi onde finalizzare la relativa iscrizione.

I test immediatamente avviati da questo MA.GRIF su alcuni fascicoli a campione hanno consentito di apprezzare che tale problematica si presenta esclusivamente qualora il magistrato assegnatario approvi e firmi, utilizzando la funzionalità "FIRMA MASSIVA".

Diversamente, qualora si proceda, alla validazione e firma "individuale" del singolo fascicolo, tale importante criticità non emerge.

Vi è pertanto motivo di ritenere che la funzionalità "FIRMA MASSIVA" nella fase di validazione e firma delle Iscrizioni, allo stato non operi correttamente.

Sarà mia premura provvedere alla tempestiva apertura di segnalazione di malfunzionamento. Nelle more, onde evitare, l'aggravarsi dell'arretrato nell'Ufficio Iscrizioni, si richiede di voler consentire la temporanea disapplicazione dell'applicativo APP in fase di iscrizione, con conseguente iscrizione tramite SICP.

Sarà cura di questo Ma.GRIF aggiornare il Procuratore dell'avvenuta risoluzione della problematica in questione".

Si tratta di un'ennesima criticità che comporta l'oggettivo allungamento dei tempi inerente all'urgente attività della iscrizione delle notizie di reato che, spesso, non posso attendere oltre il

pervenimento, dovendo il Magistrato assegnatario intervenire tempestivamente adottando gli atti d'indagine necessari o la richiesta di provvedimenti al Giudice (si pensi ai casi di notizie di reato relative ai casi di violenza di genere o domestica, laddove l'intervento immediato del p.m. si rende necessario nella maggioranza delle vicende).

§§§

Conclusioni.

Preso atto di tutte queste criticità, anche personalmente registrate da questo Procuratore, si deve concludere che si tratta di *carenze* dell'applicativo che si risolvono in un sostanziale malfunzionamento del medesimo in ragione

- dell'impossibilità di redigere nei termini di cui all'art.111 bis c.p.p. gli atti e i provvedimenti sopra indicati
- o, comunque, di redigerli con un rilevante dispendio di tempo ed energie,
- ovvero che non consentono di operare mediante l'applicativo in caso di ragioni di urgenza, con conseguente, da una parte, grave dilatazione dei tempi di tutta l'attività giudiziaria in termini inaccettabili, poiché influisce negativamente sia sull'efficiente ed efficace gestione di tutti gli affari sia sui rapporti con il Tribunale e la polizia giudiziaria e, dall'altra parte, dell'impossibilità di agire tempestivamente quando le esigenze giudiziarie lo richiedano.

Queste *carenze* impongono al Procuratore o la scelta forzata di non procedere agli atti di cui sopra ovvero, al fine di non permettere stasi procedurali e organizzative non giustificabili in ragione anche della necessità di assumere provvedimenti urgenti dati dalle indagini (ad esempio la richiesta di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici; quella di dare pronta esecuzione alle ordinanze di misure cautelari, il conferimento di incarichi autoptici irripetibili), di ritenere l'applicativo attualmente non funzionale all'organizzazione dell'Ufficio e all'osservanza dei principi della ragionevole durata dei procedimenti e dell'efficace, efficiente e uniforme esercizio dell'azione penale, andando anche a gravare sulla successiva attività giurisdizionale nel complesso, venendo penalizzati anche i rapporti con il Tribunale.

Rilevato che l'art. 175 bis, c.4 c.p.p. consente il deposito analogico degli atti in caso di malfunzionamento dell'applicativo informatico dato per il processo penale telematico e che tale malfunzionamento può essere attestato (anche) dal dirigente dell'ufficio giudiziario;

Rilevato che appare auspicabile che, entro un trimestre, siano introdotte innovazioni tali da eliminare le carenze evidenziate

PTM

letto l'art.175 bis, c.4 c.p.p. e richiamato quanto sopra, si attesta e si certifica il malfunzionamento dell'applicativo e si dispone

- ❖ la sospensione dell'uso dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva, con possibilità, per i soggetti abilitati interni, di redigere e depositare, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., con modalità analogiche (mediante il principio del "doppio binario") anche gli atti per i quali dal 1° gennaio 2026 è stata introdotta l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo in questione, fino al **31 marzo 2026**
- ❖ la sospensione dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in via esclusiva quanto alla procedura dedicata alla validazione e alla iscrizione/assegnazione delle comunicazioni delle notizie di reato, con possibilità per i soggetti abilitati interni dell'ufficio, ai sensi dell'art. 175-bis comma 3, c.p.p., di iscrivere e, poi, assegnare, le notizie di reato secondo le modalità analogiche e ricorrendo all'applicativo SICP (mediante il principio del "doppio binario"), fino al **31 marzo 2026**.

Cuneo, 15 gennaio 2026

Il Procuratore
Onelia Dedero

Si comunichi:

a tutti i Magistrati (togati e onorari)
a tutto il personale amministrativo
al Signor R.I.D. per il settore penale requirente
al Signor Mag.Rif.

Si trasmetta:

al Signor Presidente del Tribunale in sede
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Si pubblichi nel sito web della Procura della Repubblica



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Ufficio del MAG.RIF.

Al Procuratore della Repubblica

Al Procuratore della Repubblica Aggiunto

Come ben noto, a partire dallo scorso 1.1.2026 è previsto in via **obbligatoria** il deposito telematico per tutti gli atti del procedimento e, dunque, per tutti gli atti compiuti dal PM nel corso delle indagini preliminari (art. 3 comma 3 del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217, come novellato dall'art. 1 del DM 206/2024).

Si assiste, quindi, ad un'estensione integrale di quanto già sperimentato per gli atti per cui, a partire dal 1.1.2025, si era resa obbligatoria la formazione ed il deposito telematico tramite APP (richieste di archiviazioni, richieste di rinvio a giudizio, decreti di citazione, richieste di giudizio immediato, richieste decreti penali di condanna, consensi patteggiamento/MAP ecc.).

Sono, tuttavia, sottratte all'obbligo normativo in questione le richieste di intercettazioni (e tutti gli atti successivi) per il quale l'avvio dell'impiego di APP è posticipato al **30.6.2026** e gli atti di impugnazione ex artt. 309 e 311 c.p.p.; gli atti di impugnazione in materia di misure cautelari reali ex artt. 324/325 c.p.p. oltre che agli atti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio per cui è fissato il termine più prossimo del **31.3.2026** (cfr. art. 1 del D.M. 30.12.2025 che ha modificato l'art. 3 del DM 29 dicembre 2023 n. 217).

L'Ufficio ben prima del 1° gennaio u.s. ha dato corso - con la costante interlocuzione del Tribunale - all'impiego dell'applicativo APP per gli atti delle indagini preliminari, onde rendere quanto più agevole possibile tale fondamentale evoluzione organizzativa.

Da ultimo, infatti, in occasione del Tavolo Permanente di Lavoro del 14.11.2025 tenutosi con il Tribunale, si condivide di dare corso all'impiego di APP per tutti gli atti delle indagini preliminari (con esclusione delle intercettazioni e delle impugnazioni) già a far data dal 1°12.2025, secondo un "cronoprogramma" utile a verificare, per tempo, le modalità di impiego di APP in relazione ai singoli atti di indagine e, se del caso, a rilevare eventuali profili di criticità per i PM, per le Segreterie nonché per la Polizia Giudiziaria (con riferimento specifico all'impiego del PORTALE NDR, per la ricezione delle deleghe di indagine del PM).

All'esito di questo iniziale periodo, occorre evidenziare alcuni aspetti per i quali i magistrati dell'Ufficio, in diretto contatto con il MAGRIF, hanno sperimentato impossibilità ad operare o

criticità di carattere pratico tali da rendere complesso o in taluni casi, a tutti gli effetti impossibile, l'impiego dell'applicativo per il compimento di taluni atti di indagine.

- **CONFERIMENTI INCARICHI ex artt. 359- 360 c.p.p.**

Al momento occorre procedere al caricamento del verbale di conferimento incarico con la sottoscrizione analogica del/i consulente/i e degli altri soggetti indicati nell'art. 360 comma 1 c.p.p., previa scansione dell'atto.

APP non prevede, infatti, modalità di sottoscrizione contestuale dell'atto in forma digitale per tutti i soggetti coinvolti.

Analoghe criticità emergono con riferimento agli incarichi a distanza. L'atto controfirmato per accettazione dal consulente, infatti, recherà necessariamente la firma in modalità analogica del/i CT. L'atto non potrà neanche in questo caso formarsi e depositarsi se non tramite successiva scansione e caricamento ad opera del PM o del personale di Segreteria onde assicurare la acquisizione agli atti del fascicolo (che in questo caso sarà un fascicolo "ibrido" cioè sia con atti nati, formati e firmati digitalmente e fascicoli con atti con firma analogica, scansionati e caricati successivamente sull'applicativo onde assicurare la completezza del fascicolo).

Del pari, al momento del deposito della Relazione di Consulenza Tecnica, il personale di Segreteria (o, se del caso, direttamente il PM) dovrà procedere a caricare, dall'esterno, il documento in modo che lo stesso venga acquisito al fascicolo telematico.

Ancora, l'applicativo non consente la predisposizione e notifica degli avvisi di deposito ai difensori.

- **DELEGHE DI INDAGINE**

Taluni aspetti di complessità di carattere pratico emergono con riferimento alle deleghe di indagine indirizzate al personale delle Aliquote di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio. Ed infatti, al momento, sono presenti due distinti profili:

- o Aliquota Carabinieri
- o Aliquota mista GDF/Polizia di Stato.

Occorre verificare, a stretto giro, la possibilità di "personalizzare" il momento della ricezione della delega, in modo che ogni PM possa indirizzare direttamente all'ufficiale/agente in affiancamento la singola delega di indagine.

Allo stato, infatti, le deleghe confluiscono in uno dei due "indirizzi" sopra indicati, cui dovrà necessariamente seguire lo smistamento a cura del Responsabile dell'Aliquota o di altro addetto ai singoli destinatari della delega, rendendo di fatto farraginoso l'impiego dello strumento.

In generale, nonostante le sollecitazioni effettuate alla Polizia Giudiziaria del territorio (anche tramite la diffusione di apposita nota) a consultare e verificare costantemente la ricezione di deleghe di indagine sul PORTALE NDR, l'impiego di APP/PORTALE NDR non consente di escludere, in concreto, l'attualissimo rischio che le deleghe non siano monitorate e prese in carico con la dovuta tempestività, così rendendo opportuno verificare con la PG interessata, volta per volta, la regolarità della ricezione. Inevitabile un importante aggravio, in termini di tempo, della gestione di un atto di indagine assolutamente di natura ordinaria.

- **RICHIESTE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE O REALE/MISURE DI SICUREZZA**
Significativi elementi di criticità emergono con riguardo alla trasmissione dell'Ordine di Esecuzione alla PG delegata alla relativa esecuzione.

Ed infatti, ad oggi non è possibile procedere alla trasmissione dell'Ordinanza applicativa emessa dal GIP, via APP, unitamente alla delega all'esecuzione, così di fatto imponendo la trasmissione via pec o il ritiro *brevi manu* ad opera della PG delegata.

Ancora preme evidenziare che APP non "parla" con SICP rispetto alla fase di scarico della richiesta. Le Segreterie, quindi, in presenza di una richiesta di misura cautelare/misura di sicurezza, dovranno operare su due distinti programmi prima della formale trasmissione all'Ufficio GIP.

- **ISTANZE DE LIBERTATE**

Non risulta che le istanze de libertate pervenute dai difensori siano visualizzabili nelle "CARD" "Atti ricevuti" o "Atti pervenuti".

L'istanza – dopo che l'ufficio GIP ne ha previsto la visibilità – sarà reperibile e visionabile all'interno del singolo fascicolo cui l'istanza si riferisce.

Ma nessun "avviso" è dato al PM, onde consentirgli di esprimere il dovuto parere nei termini di legge.

Il PM allo stato è, quindi, in grado di sapere che occorre provvedere solo perché arriva ancora la copia cartacea di "cortesia". Solo, così, infatti è nella condizione di sapere che dovrà accedere al fascicolo interessato, cercare l'istanza e provvedere.

Anche in questo caso si evidenzia un concreto rischio di non essere nelle condizioni di avere conoscenza in tempi rapidi e di provvedere tempestivamente, se non grazie all'impiego dell'attuale sistema di trasmissione cartacea delle istanze su cui provvedere.

- **RICHIESTE TABULATI al GIP**

L'applicativo non prevede la possibilità di procedere alla redazione di richiesta di tabulati telefonici tramite APP.

Allo stato è prevista solo la possibilità di avanzare la richiesta di tabulati c.d. di cella.

Consta che siano in corso interventi migliorativi dell'applicativo ma, di fatto, ad oggi, l'impiego dell'applicativo è inibito in relazione a tale fondamentale atto di indagine se non prevedendo – previa interlocuzione con l'Ufficio GIP – procedure o modalità alternative di invio/ricezione dell'atto (ad esempio quale atto "generico/atipico").

- **MANCANZA DI MODULISTICA**

In generale, continuano a mancare comunque moduli di atti necessari per l'evoluzione del procedimento che, pertanto, possono essere adottati solo con la formula dell'atto atipico. Permane ancora l'impossibilità, a titolo esemplificativo, di impiegare apposito modulo per avanzare la richiesta di data udienza onde poi emettere il decreto di citazione a giudizio. Con la conseguenza che, in un primo momento, il PM redige la bozza del decreto di citazione e la richiesta data udienza analogicamente e, in un secondo

momento, ricevuta l'indicazione della data d'udienza, provvede a redigere il decreto di citazione e a inserirlo in APP. L'aggravio è oggettivo.

VISIBILITA' DEI PROCEDIMENTI/INTERVENTI IN VIA DI URGENZA IN ASSENZA DEL PM TITOLARE

Ancora taluni aspetti di significativa criticità emergono con riferimento alle tutt'altro che infrequenti ipotesi in cui il PM titolare del procedimento sia assente dall'Ufficio e occorra procedere, in via di urgenza, al compimento di uno o più atti di indagine (a titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi in cui occorra richiedere una misura cautelare personale in via di urgenza, eseguire una misura già richiesta, disporre una perquisizione in tempi rapidi).

Ebbene, l'Ufficio attualmente ha adottato il regime di visibilità "standard" dei procedimenti che consente la visibilità da parte di tutti i sostituti degli atti dei procedimenti per cui sia stato emesso avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Non è prevista alcuna forma di visibilità né dunque possibilità di materiale intervento per il compimento di atti di indagine per i fascicoli in fase di indagine preliminare per i quali l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non sia stato depositato e acquisito agli atti o sia stata avanzata altra richiesta definitiva.

Ciò rende allo stato di fatto impossibile l'impiego di APP nei casi di urgenza innanzi rappresentanti, di fatto allo stato potendosi operare unicamente su carta, disattendendo il testo normativo.

E' ben noto che un recente aggiornamento dell'applicativo prevede la possibilità per il titolare del fascicolo di individuare un magistrato in aggiunto "abilitato" ad accedere ai contenuti e, se del caso, a lavorare sul fascicolo. Occorre in ogni caso l'input del magistrato assegnatario (che magari potrebbe essere in ferie, malattia, o altro). L'alternativa sarebbe quella di assicurare visibilità a tutti i magistrati e al Procuratore e al Procuratore Aggiunto a tutti i fascicoli dell'Ufficio.

Del pari il Procuratore o il Procuratore Aggiunto non possono visionare in APP i fascicoli dei sostituti (si pensi alla frequente ipotesi in cui, in fase di assegnazione del procedimento, occorra verificare la pendenza di procedimenti già iscritti per analoghi fatti o per fatti connessi). Ancora non è prevista di procedere in APP a riassegnazioni o coassegnazioni, successivamente alle iscrizioni.

*** * ***

In linea generale, si continua quotidianamente a monitorare le funzionalità e le criticità dell'applicativo, di fatto rappresentando che ad oggi le criticità sopra evidenziate (che si ritiene costituiscano le "prime" iniziali criticità rilevate) consentono un'applicazione solo a "macchia di leopardo" e non certo un impiego dell'applicativo uniforme e completo per tutta la fase delle indagini preliminari.

Non si possono, da ultimo, sottacere due criticità di carattere "sistemico" e di ordine "generale": il significativo aggravio dei tempi per la formazione degli atti di indagine, con conseguente complessivo rallentamento nella quotidiana attività del PM ed i frequenti blocchi dell'applicativo per ragioni non dipendenti all'Ufficio.

Circostanze, queste, che se valutate unitariamente a quanto sopra rappresentato, rendono complessa – e comunque parziale - l'integrale e completa attuazione dell'obbligo normativo.

Ringrazio.

Cuneo, 9.1.2026

Il Ma.grif

(Dott.ssa Francesca Lombardi)

Il Sostituto Procuratore
Francesca LOMBARDI

DEPOSITATO nella Segreteria della

Procura di CUNEO oggi 09 GEN 2026

IL DIRETTORE

Dr.ssa Silvia GROSSO



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Cuneo

Ufficio del MAG.RIF.

Al Procuratore della Repubblica

Al Procuratore della Repubblica Aggiunto

Si rende noto che nella mattinata odierna, l'Ufficio Iscrizioni segnalava importanti rallentamenti nell'attività di iscrizione determinati dal reiterarsi di anomalie nella finalizzazione della procedura di iscrizione, a partire già da qualche giorno.

In particolare, si rappresentava, e questo MA.GRIF ha avuto modo di apprezzare personalmente la circostanza, che l'Ufficio Iscrizioni, una volta trasmesse ai magistrati le NDR per la relativa approvazione e firma, non visualizza più i fascicoli trasmessi onde finalizzare la relativa iscrizione.

I test immediatamente avviati da questo MA.GRIF su alcuni fascicoli a campione hanno consentito di apprezzare che tale problematica si presenta esclusivamente qualora il magistrato assegnatario approvi e firmi, utilizzando la funzionalità "FIRMA MASSIVA".

Diversamente, qualora si proceda, alla validazione e firma "individuale" del singolo fascicolo, tale importante criticità non emerge.

Vi è pertanto motivo di ritenere che la funzionalità "FIRMA MASSIVA" nella fase di validazione e firma delle Iscrizioni, allo stato non operi correttamente.

Sarà mia premura provvedere alla tempestiva apertura di segnalazione di malfunzionamento. Nelle more, onde evitare, l'aggravarsi dell'arretrato nell'Ufficio Iscrizioni, si richiede di voler consentire la temporanea disapplicazione dell'applicativo APP in fase di iscrizione, con conseguente iscrizione tramite SICP.

Sarà cura di questo Ma.GRIF aggiornare il Procuratore dell'avvenuta risoluzione della problematica in questione.

Ringrazio.

Cuneo, 15.1.2026

Il Ma.grif

(Dott.ssa Francesca Lombardi)


Il Sostituto Procuratore
Francesca LOMBARDI

DEPOSITATO nella Segreteria della

Procura di CUNEO oggi 15.1.2026


IL DIRETTORE
Dr.ssa Simona GROSSO

